

CAMERA DEI DEPUTATI N. 503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Norme per attuare una politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e l'uniformità dei tassi attivi e passivi praticati sul territorio nazionale

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai un dato certo e incontestabile che tra i fattori della mancata crescita economica del sud, vi sia il nodo irrisolto del sistema creditizio.

Accanto all'assenza di infrastrutture, all'inefficienza burocratica, alla mancata utilizzazione delle risorse finanziarie dello Stato e dell'Unione europea, quella del credito è una delle fondamentali ragioni che spiegano il perché (pur in presenza di un travolgente ritmo produttivo che caratterizza la situazione del nord del Paese, giunto in testa alle classifiche europee) il meridione d'Italia non risenta, invece, in alcun modo degli effetti positivi dell'attuale congiuntura.

È persino superfluo ricordare le ricorrenti e innumerevoli prese di posizione politiche, confindustriali o sindacali sul

divario che contraddistingue su questo aspetto le due aree del Paese. In tal senso, molto più espliciti ed illuminanti risultano, infatti, i dati ufficiali pubblicati anche di recente dalla Banca d'Italia.

La ricorrente litanìa dell'Associazione bancaria italiana sul trattamento « coloniale » riservato al sud, è fondata, com'è noto, sulla maggiore rischiosità degli impieghi nel meridione.

Come spiegare, allora, il fatto che, negli ultimi anni, nonostante questa preoccupante « rischiosità o sofferenza », le maggiori banche italiane stanno facendo incetta di sportelli bancari al sud?

Come si spiega che perfino la *Deutsche Bank*, dominatrice incontrastata del mercato finanziario e creditizio europeo, sbarchi in Campania, Puglia e Sicilia, se non

per le stesse ragioni che spingono al sud le banche italiane?

Ebbene, a parte il fatto che studi e analisi approfondite, non certo di parte, hanno indiscutibilmente dimostrato che per le banche nel Mezzogiorno a parità di rischio corrisponde un più elevato rendimento degli impieghi, il motivo di tanto interesse è più che evidente.

L'obiettivo sono i circa 200.000 miliardi che i meridionali risparmiano ogni anno e che, tramite il sistema bancario, devono essere drenati per finanziare lo sviluppo del nord.

E si badi bene. Ciò dimostra non soltanto la stupida pretestuosità del ritornello di chi parla di un sud assistito contro un nord autosufficiente ma, soprattutto, che è in atto un preciso disegno dei poteri economici e finanziari di questo Paese, che vogliono caricare e far pagare alle popolazioni del sud una fortissima quota del costo del rilancio delle aree forti!

Per questo il Meridione deve fare solo e soltanto il donatore di sangue fresco!

Per questo il sistema produttivo meridionale deve essere dissuaso dall'investire, attraverso inaccettabili condizioni capestro di accesso al credito!

Per questo la macchina burocratica meridionale deve rimanere in condizioni tali da impedire un regolare e tempestivo utilizzo delle risorse dello Stato e dell'Unione europea!

Ecco perché la questione della uniformità di accesso al credito per le aziende e i cittadini del nostro Paese, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale diventa, oggi, la cartina di tornasole della effettiva volontà delle forze politiche, sociali, imprenditoriali di volere realmente lavorare per il superamento di un divario che diventa, ogni giorno di più, un abisso difficilmente colmabile.

Si tratta, quindi, di ribadire, con l'aggiunta di ipotesi sanzionatorie, che l'obiettivo dell'uniformità dei tassi è una decisione che non può basarsi unicamente su valutazioni di carattere tecnico, ma al contrario, su una irrinunciabile scelta strategica e politica, per chi vuole, con fatti concreti e non a parole, il riequilibrio territoriale delle aree depresse del Paese. Ecco perché, infine, non è più differibile una piena assunzione di responsabilità del Parlamento che risponda alla legittima richiesta delle popolazioni del sud di potere partecipare da protagoniste e non da colonizzati alla rinascita dell'intero Paese.

Entrando nel merito, la proposta, all'articolo 1, fissa l'obbligo per gli istituti bancari e di credito di praticare in tutte le sedi, filiali ed agenzie, tassi e condizioni uniformi e di integrale parità di trattamento per ciascun tipo di operazione bancaria nei confronti dei clienti, a parità di condizioni soggettive.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce il divieto di applicare disparità di condizioni contrattuali fondate su criteri geografici di insediamento o di operatività territoriale dei clienti, mentre il comma 3 fissa in due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro cui la Banca d'Italia deve emanare i regolamenti attuativi delle norme in questione.

L'articolo 2 precisa le sanzioni applicate in caso di inosservanza al disposto normativo, prevedendo, al comma 2, l'inasprimento delle stesse in caso di ripetute violazioni.

L'articolo 3, infine, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti al Parlamento una relazione semestrale sull'attuazione della legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di garantire una efficace politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e consenta l'applicazione di eguali condizioni e aliquote di tassi di interesse attivi e passivi nel territorio della Repubblica, è fatto obbligo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, tassi e condizioni uniformi e integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti, a parità di condizioni soggettive.

2. È fatto divieto di applicare condizioni contrattuali diverse basate su criteri geografici di insediamento o di operatività territoriale dei clienti.

3. La Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 2.

1. La violazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 144 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 128 del citato testo unico.

ART. 3.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004180